

TI_GERICHTE 12.2002.188 vom 4. November 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-11-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2002.188_d20031104

FR: TI_GERICHTE 12.2002.188 du 4 novembre 2003

IT: TI_GERICHTE 12.2002.188 del 4 novembre 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Fra le parti è stato perfezionato un contratto che verteva sulla progettazione, l'allestimento di un capitolato d'appalto, l'elaborazione di piani e di schemi, nonché la direzione dei lavori e la liquidazione di opere riguardanti l'impianto elettrico dell'eliporto di _____.

L'onorario, calcolato sul costo approssimativo dell'opera, è stato fissato in Fr. 44'886.-- (doc. _). L'esecuzione dell'impianto è invece stata appaltata alla _____ SA. Le prestazioni previste dal contratto in rassegna sono quelle tipiche di un contratto di ingegnere che, di regola, possono consistere nella pianificazione, nella progettazione, nella direzione dei lavori, come pure nella consulenza tecnica e nella dispensa di pareri (Werro , Les particularités du contrat d'ingénieur. Questions choisies in: Das Architektenrecht, IIIa ed. N 2183-2189). La dottrina ha precisato che i principi giurisprudenziali elaborati nell'ambito del contratto di architetto valgono anche per il contratto di ingegnere (Werro , op. cit. N. 2221). È generalmente ammesso che in presenza di un contratto globale d'architetto, ove sono annoverate nelle prestazioni la progettazione e la direzione dei lavori, la materia è governata dalle norme sul mandato (Schumacher , Die Haftung des Architekten aus Vertrag in: Das Architektenrecht, IIIa ed. N 397 segg. CR CO I, Chaix , N. 29 all'art. 363; Tercier , Les contrats spéciaux, IIIa ed. N. 4848), per evitare di applicare a questo contratto misto alle volte le regole dell'appalto o quelle del mandato in funzione delle prestazioni che sono controverse fra le parti. Una simile differenziazione potrebbe condurre a soluzioni impraticabili (Gauch , Der Werkvertrag, IV ed. N. 60; Chaix , op. cit. loc. cit.). Questa tendenza è stata recentemente confermata dal TF nell'ambito di un contratto di architetto globale, ove è stato ribadito che al mandato sono sottoposte le norme sulla fine del contratto e, in generale, sulla responsabilità dell'architetto (DTF 127 III 545 con riferimento ad altre sentenze). Il Pretore non si è scostato da questi principi e le parti non hanno mosso alcuna contestazione al riguardo.

E. 2

A norma dell'art. 398 CO il mandatario deve eseguire con diligenza il compito assegnatogli e salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del mandante. La misura della diligenza si determina in base alla natura del mandato, avuto riguardo al rischio professionale, al grado dell'istruzione o alle cognizioni tecniche che il lavoro richiede per il rinvio all'art. 321e cpv. 2 CO. Questo disposto riprende i principi che sono consegnati all'art. 97 CO e per i quali il mandante che intende chiedere un risarcimento al mandatario deve provare cumulativamente la violazione del mandato, l'esistenza di un pregiudizio, nonché la presenza di un nesso di causalità adeguato fra la violazione del contratto e il danno.

Compete per contro al mandatario discolarsi, provando di aver agito diligentemente (Schumacher , op. cit. N 419 segg.; CR CO I, Werro , N. 37 all'art. 398; Weber, Berner Kommentar, N. 30 all'art. 398; Tercier , op. cit. N. 4862 e 4724 segg.).

E. 2.1

La convenuta lamenta che il Pretore avrebbe fondato il suo giudizio unicamente sulle valutazioni peritali, senza considerare le testimonianze agli atti in ordine alla misura dell'adempimento degli obblighi contrattuali, specie in relazione ai piani che sono stati allestiti da terzi o che addirittura non sono mai stati predisposti. Del pari la direzione dei lavori (di seguito DL) sarebbe stata svolta nella misura del 60% e non del 70%. Il perito ha accertato che fra la documentazione prodotta v'erano i piani esecutivi, gli schemi elettrici e quelli di cablaggio dei quadri, come pure i piani di dettaglio. Queste prestazioni sono state svolte dalla mandataria e non sono emersi errori di progettazione. Il perito ha altresì valutato che la DL è stata eseguita parzialmente in ragione del 70%. Invero il teste _____ (verbale di udienza 28 novembre pag. 4) ha riferito che gli schemi dei quadri sono stati allestiti da altra ditta su incarico della _____ SA, mentre quelli di installazione non sarebbero stati eseguiti. Orbene dagli atti risulta che i piani dei quadri comando esistono e sono stati allestiti dall'attrice (doc. _). Quanto ai piani di installazione, per questa Camera non è possibile capire a cosa il teste si riferisse nel suo interrogatorio, giacché il contratto non annovera questi piani, ma solo i piani esecutivi e gli schemi dell'impianto con i dettagli, nonché l'elaborazione dei piani di dettaglio. Questa documentazione sembrerebbe essere stata acquisita ed essa appare completa. Spettava semmai all'appellante essere più precisa e specificare meglio quali fossero i piani mancanti, facendo riferimento a quelli previsti dal contratto. In queste circostanze non v'è alcun motivo per scostarsi dalle conclusioni peritali e il Giudice, per prassi costante, non può scostarsi dall'avviso del perito se non per motivi stringenti. E' solo se contro di esso depongono fatti, elementi di prova incontrovertibili, che tolgono fondamento alle tesi ivi sostenute – sono rilevate contraddizioni manifeste che ne rendono ovvia l'insostenibilità o evidente la preferibilità della tesi avversa – che il Giudice negherà valore probatorio al parere del perito giudiziario (Cocchi-Trezzini , CPC-TI, ad art. 253 m. 4). Ad identica soluzione si deve approdare in ordine alle critiche che sono state mosse dall'appellante sulle valutazioni del perito – fatte proprie dal Pretore – a sapere in quale misura è stata svolta la DL. L'appellante nel suo gravame non fa altro che contrapporre, senza un'adeguata motivazione, la sua opinione a quella del perito. Questa Camera non può scostarsi dalle valutazioni del perito, per cui la decisione del Pretore merita conferma.

E. 2.2

La convenuta lamenta che l'attrice non avrebbe consegnato per tempo dei piani alla ditta appaltatrice e che questi ritardi avrebbero causato danni per almeno Fr. 7'000.-- da riconoscere in via equitativa in conformità dell'art. 42 cpv. 2 CO. Il Pretore ha negato questa richiesta, perché la prova del danno non è stata recata. L'onere della prova – come si è ricordato sopra – compete alla mandante (DTF 127 III 546). Spetta a lei in particolare sostanziare e provare tutti gli elementi del danno (Schumacher , op. cit. N. 570). Il Giudice può ricorrere all'art. 42 cpv. 2 CO e determinare il danno secondo il suo prudente giudizio, solo quando non può essere provato il suo preciso importo. Dottrina e giurisprudenza hanno avuto modo di chiarire che l'applicazione di questo disposto è ammissibile solo quando il danno risulti impossibile da provare – per la natura stessa della fattispecie –, oppure quando la prova del danno non può ragionevolmente essere pretesa (DTF 128 III 275; 122 III 221

consid. 3a), perché condurrebbe a violare dei diritti della personalità, dei segreti industriali, rispettivamente perché l'assunzione delle prove necessarie comporterebbe oneri e difficoltà sproporzionati (Brehm , Berner Kommentar, N. 47 all'art. 42; CR-CO I, Werro , N. 26 all'art. 42; Rep. 1996 N. 48 pag. 168 consid. 4a). Pur se introduce una facilitazione dell'onere probatorio in favore del danneggiato, l'art. 42 cpv. 2 CO non dispensa inoltre quest'ultimo dall'obbligo di fornire tutti gli elementi che concorrono a dimostrare l'esistenza del pregiudizio e che permettono di stimarne l'ammontare. I fatti allegati dalla parte lesa devono dunque essere perlomeno atti a comprovare l'esistenza di un danno e a rendere percettibile il suo ordine di grandezza. La conclusione, secondo cui un danno di una determinata importanza si sia verificato, deve apparire al Giudice verosimile. Si giustifica pertanto assegnare un risarcimento soltanto quando l'esistenza del pregiudizio fatto valere dal danneggiato risulta non soltanto possibile, ma pressoché certa (DTF 122 III 221 consid. 3a con numerosi riferimenti di dottrina e giurisprudenza). In concreto l'attrice non ha posto alcun quesito al perito per determinare l'eventuale suo danno. Nelle controdomande peritali essa si è limitata a chiedere al consulente tecnico se l'impianto era sovradimensionato e, se del caso, quali sarebbero stati i maggiori costi di progettazione e di fornitura (cfr. controquesiti peritali in perizia pag. 3/4). Sui costi aggiuntivi che ha dovuto sostenere la convenuta a seguito delle pretese inadempienze contrattuali dell'attrice, non è stato chiesto alcunché. In assenza di prove che potevano essere recate ed assunte senza particolari difficoltà con la perizia tecnica, al Pretore non può essere rimproverata la violazione del diritto per non aver applicato l'art. 42 cpv. 2 CO.

E. 3

Il Pretore ha fissato l'onorario per l'attrice in Fr. 38'401.--. Ad esso ha aggiunto l'IVA al 6,5%, pari a Fr. 2'496.10. L'appellante sostiene che il compenso per la mandataria era stato pattuito IVA inclusa. L'accordo può essere desunto dalla fattura (doc. _), nella quale è stato esposto l'onorario di Fr. 45'000.-- IVA inclusa. Di regola l'IVA è aggiunta all'onorario e alle spese del professionista, giacché essa è considerata un costo ai sensi dell'art. 402 CO (cfr. Egli , Das Architektenhonorar in Architektenrecht, IIIa ed. N. 902 e nota a piè di pagina n. 27). Nondimeno le parti possono pattuire che il compenso sia comprensivo di IVA. Nel caso in esame il contratto era silente ma, effettivamente, almeno per atti concludenti, si deve ammettere che la mandataria aveva offerto le sue prestazioni con l'IVA inclusa. Diversamente avrebbe esposto separatamente l'IVA al momento della fatturazione. L'aumento dell'onorario di Fr. 114.-- fra il momento della conclusione del contratto (Fr. 44'886.--; doc. _) e quello della fatturazione (Fr. 45'000.--; doc. _), non è dipeso dall'inserimento dell'IVA nella nota, ma dal fatto che le opere di elettricista sono state deliberate per una mercede superiore (Fr. 496'000.--, anziché Fr. 400'000.-- come era stato preventivato; doc. :_). L'importo di Fr. 45'000.--, che è stato ridotto dal Pretore in Fr. 38'401.--, doveva essere ritenuto comprensivo di IVA come nella fattura. Su questo punto l'appello merita di essere accolto.

E. 4

Fra le parti non è più controverso che la convenuta ha diritto di chiedere all'attrice un risarcimento, atteso che quest'ultima non ha riutilizzato un cavo che era stato acquistato in occasione di una manifestazione presso l'eliporto di _____. Litigioso è il quantum. Il Pretore ha stabilito che il danno era pari al costo del cavo, ovvero a Fr. 3'988.--. L'appellante sostiene che il danno deve essere pari al valore di riutilizzo (Fr. 4'437.--) e non al suo costo. Questo assunto non può essere condiviso. Infatti il risarcimento tende a

riequilibrare il patrimonio del danneggiato nella situazione antecedente l'evento pregiudizievole (DTF 127 III 546; 73 consid. 4a; 126 III 388 consid. 11). Il danno patito dalla convenuta è quello del costo del cavo non utilizzato che, avuto riguardo allo sconto che è stato riconosciuto dall'attrice nella fattura del 26 maggio 1995, è di Fr. 3'988.--. Rimane da valutare se il Pretore poteva ridurre questa posizione di danno da Fr. 3'988.-- a Fr. 2'076.80, posto che la convenuta con l'allegato conclusionale non aveva chiesto di più. In altri termini occorre valutare se il Pretore non poteva andare ultra petita. A norma dell'art. 86 CPC il Giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di questa. Ciò significa che egli non può assegnare all'attore (qui attore riconvenzionale) più di quanto egli ha chiesto, ma che nel contempo non è però neppure legittimato a dare a quest'ultimo meno di quanto riconosciuto dalla controparte (Guldener , Schweizerisches Zivilprozessrecht, 1979, § 14 I pag. 148). Il Giudice deve limitare il proprio giudizio a quanto esplicitamente richiesto dall'attore. In concreto con le conclusioni l'attrice riconvenzionale ha ridotto la propria domanda a Fr. 2'076.80 e il Pretore non poteva condannare al pagamento la convenuta riconvenzionale ad una somma superiore. La richiesta dell'attrice riconvenzionale non è dovuta a una svista manifesta. Semplicemente ha operato una compensazione nella causa pretendi che, ragionevolmente, per tutelare i suoi interessi, non avrebbe dovuto trasporre nel petitum. Il Giudice è vincolato da questa domanda e non può correggere simili errori.

E. 5

L'appello deve pertanto essere accolto limitatamente allo stralcio dell'IVA sulla pretesa del saldo della fattura fatta valere dall'attrice nei confronti della convenuta. Per il resto l'appello deve essere respinto, con l'addebito all'appellante di 9/10 delle tasse e delle spese di giustizia in sede di appello. Analoga soccombenza e riparto di spese – mantenuta invece la misura dell'assegnazione delle ripetibili– deve essere riconosciuta per la sentenza di primo grado, ricordando al primo giudice che, confrontato con una domanda principale e una riconvenzionale, tornerebbe più opportuno, per chiarezza, formulare due distinti e separati dispositivi su spese e ripetibili, così da permettere un'eventuale giudizio d'appello al proposito più corretto e preciso a dipendenza delle soccombenze che possono essere diverse sull'azione principale e su quella riconvenzionale e del fatto che la tassa di giustizia per la riconvenzionale è ridotta di un terzo (art. 20 LTG). Per i quali motivi richiamati per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA dichiara e pronuncia: I. L'appello 17 ottobre 2002 di _____ SA, _____ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 27 settembre 2002 del Pretore del Distretto di _____ è, invariati gli altri, così riformata limitatamente ai dispositivi n.1 e n. 4: 1. La petizione è parzialmente accolta. Di conseguenza la ditta _____ è condannata a versare alla ditta _____, l'importo complessivo di Fr. 18'401.45 oltre interessi al 5% dal 27 febbraio 1997. 4. La tassa di giustizia di Fr. 1'000.-- (di cui Fr. 500.-- già anticipati dalle parti in ragione di ½ ciascuna) è posta a carico della convenuta in ragione di 9/10 e per 1/10 dell'attrice. Le spese di Fr. 3'230.-- (di cui Fr. 1'630.-- già anticipati dall'attrice e Fr. 1'600.-- già anticipati dalla convenuta) sono poste a carico della convenuta in ragione di 9/10 e per 1/10 all'attrice. La _____ SA rifonderà inoltre alla ditta _____ SA l'importo di Fr. 2'000.--per titolo di ripetibili. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia Fr. 450.-- b) spese Fr. 50.-- totale Fr. 500.-- già anticipate dall'appellante rimangono a suo carico in ragione di 9/10 e per 1/10 sono a carico dell'appellata. L'appellante rifonderà a quest'ultima fr. 650.-- per parte di ripetibili. III. Intimazione: - -

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera Per la seconda Camera civile del
Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.